



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 29/06/2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2015, n. 377

Organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale - prime disposizioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art.42, comma 2, lett. h, dello Statuto della Regione Puglia.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22/2/2008, n. 161.

Visto il Regolamento di organizzazione del Gabinetto regionale del 5/12/2000, n. 2.

Valutata l'esigenza di contenere i costi degli apparati politici e amministrativi, come peraltro imposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Considerato, altresì, che armonizzare i diversi processi connessi ai numerosi ambiti di azione e di interesse politico della Regione, assume un indiscutibile valore strategico;

DECRETA

Art. 1

(Il Capo di Gabinetto)

1. Il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale costituisce struttura autonoma che esercita funzioni di ausiliarità per l'esercizio delle attività istituzionali del Presidente. Assicura il raccordo e il coordinamento dell'attività complessiva regionale finalizzata alla realizzazione degli obiettivi programmatici.

2. L'incarico di Capo di Gabinetto è di natura fiduciaria ed è conferito dal Presidente della Giunta a dirigente regionale oppure a persona esterna all'amministrazione, sulla base di un contratto individuale di diritto privato.

Art. 2

(Funzioni vicarie)

1. Il Capo di Gabinetto può avvalersi di due vicari ai quali affidare l'attuazione del programma di governo e i rapporti con il Consiglio.

2. L'incarico di vicario è di natura fiduciaria ed è conferito, sentito il Capo di Gabinetto, dal Presidente della Giunta a dirigente regionale oppure a personale esterno all'amministrazione, sulla base di un contratto individuale di diritto privato.

Art. 3

(Consiglieri del Presidente)

1. Il Presidente può nominare, su base fiduciaria, fino ad un massimo quattro Consiglieri esperti a supporto del Capo di Gabinetto.
2. L'incarico di Consigliere è conferito dal Presidente a dirigente regionale oppure a personale esterno all'amministrazione, sentito il Capo di Gabinetto, in possesso di significativa esperienza professionale, mediante un contratto individuale di diritto privato.

Art. 4

(Direzione amministrativa del Gabinetto)

1. È istituita la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente.
2. Il Direttore amministrativo del Gabinetto coordina le attività di segreteria dello stesso e supporta il Capo di Gabinetto curando anche i rapporti degli Uffici di diretta correlazione con la Presidenza. Svolge ogni altra eventuale funzione delegata dal Capo di Gabinetto.

Art. 5

(Compensi)

1. Agli incaricati ai sensi dei precedenti artt. 2-3 e 4, è attribuito un compenso mensile pari alla retribuzione massima tabellare spettante ai dirigenti regionali responsabili di servizio, secondo le misure stabilite dal CCNL di categoria e dalla regolamentazione regionale, oltre al rimborso delle spese per missioni e trasferimenti secondo le misure in vigore.
2. Il Consigliere del Presidente, allorché sia dirigente regionale, è collocato in aspettativa per tutta la durata dell'incarico con diritto di conservazione del posto di lavoro.

Art. 6

(Norma di contenimento della spesa)

1. Gli incarichi attribuiti in applicazione del presente decreto trovano copertura finanziaria nelle economie derivanti dalla definizione dell'intero sistema organizzativo regionale e delle Agenzie, da effettuarsi con successivi e separati decreti.

Art. 7

(Norma finale e transitoria)

1. Fino alla definitiva strutturazione dell'ufficio di Gabinetto, il personale e l'intero apparato amministrativo continuano ad assicurare, per quanto possibile, le funzioni e le attività attribuite con precedenti atti organizzativi.
2. Nelle more della definitiva strutturazione organizzativa di cui al comma 1) del presente articolo la Direzione amministrativa del Gabinetto è affidata, sentito il Capo di Gabinetto, dal Presidente della Regione ad un dirigente regionale di ruolo.
3. Alla data di emanazione del presente decreto, sono disapplicate tutte le norme o gli atti in contrasto o incompatibili con esso.
4. Il presente decreto sarà notificato al Servizio Personale ed organizzazione per i conseguenti adempimenti di competenza.
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 29 giugno 2015

MICHELE EMILIANO
